



## PROVINCIA DI PISTOIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Atto n. 39

Seduta del 28 MARZO 2013

OGGETTO: UFFICIO LEGGE 68/99: INDIRIZZI GESTIONALI.

*L'anno duemilatredici, addì Ventotto del mese di Marzo alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale*

*Presiede il Vice Presidente Roberto Fabio Cappellini*

*All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:*

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
FEDERICA FRATONI	Presidente		X
ROBERTO FABIO CAPPELLINI	Vicepresidente	X	
RINO FRAGAI	Assessore	X	
PAOLO MAGNANENSI	Assessore	X	
MAURO MARI	Assessore		X
LIDIA MARTINI	Assessore	X	

*Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci*

*Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: UFFICIO LEGGE 68/99: INDIRIZZI GESTIONALI.

Il Vice Presidente Roberto Fabio Cappellini illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Anna Pesce;

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;

Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla Dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale, Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro Dr.ssa Anna Pesce, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non necessita del parere di regolarità contabile (All. B);

Ritenuto di dover provvedere al riguardo

Con votazione unanime palese

#### D E L I B E R A

- 1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- 2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale, Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET [www.provincia.pistoia.it](http://www.provincia.pistoia.it);
- 3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009;
- 4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



## Provincia di Pistoia

Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione Professionale, Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro

### *Proposta di delibera e parere* ai sensi dell'art.49 del D.lgs.18.08.00 n° 267

**Oggetto: Ufficio Legge 68/99: indirizzi gestionali**

La Dirigente

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs 469/97 concernente "conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'art. 1 della legge 15/03/1997 n. 59" che istituisce come sottocommissione della Tripartita il Comitato Tecnico Provinciale;
- la Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 32 del 26.07.2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e s.m.i. che all'articolo 25 c5 descrive la composizione del Comitato Tecnico Provinciale;
- il Regolamento regionale n. 47/r del 8/08/2003 "Regolamento in esecuzione della L.R. 26/07/2002, n. 32" e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000, n.91 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68"
- il DPR 333 del 2000 "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili" che attribuisce ulteriori competenze al Comitato Tecnico Provinciale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 18.06.1997, n.246 Regolamento recante modificazioni in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo del 30.03.2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Il Provvedimento della Conferenza Unificata n. 992 del 16/11/2006 "Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131";
- RICHIAMATO, per quanto attiene il procedimento di riconoscimento dell'invalidità, l'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

- RICHIAMATA la Legge 15 ottobre 1990, n. 295 "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti" che prevede all'art. 1 comma 2 la disciplina delle "commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti;
- RICHIAMATA la circolare 7 maggio 2001, n. 150 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che definisce le procedure e i criteri di accertamento delle condizioni di disabilità oltre al profilo socio-lavorativo della persona disabile e criteri e modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante definendo l'attività della azienda U.S.L. e del Comitato tecnico ;
- CONSIDERATO CHE i procedimenti di cui alla Legge 23 luglio 1991, n.223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" e s.m.i, richiamata dall'art. 5 della Legge 68/99, determinano un regime di l'esonero dagli obblighi l.68/99 nel caso di aziende in situazioni di crisi;
- RICHIAMATA la Circolare 22 gennaio 2010, n. 2 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali in cui "Relativamente all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, che non comporta ex lege la sospensione degli obblighi occupazionali di cui all'art. 3, comma 5, della legge 68/99, tenuto conto del particolare momento di crisi economica nazionale, che ha quale conseguenza che anche le aziende in Cigo non sono nelle condizioni di adempiere all'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, della succitata legge 68/99, si rimette ai servizi provinciali competenti, l'opportunità di individuare strumenti compatibili da consentire l'adempimento dell'obbligo di assunzione";
- CONSIDERATO CHE la normativa sopraccitata prevede un regime di discrezionalità che può ingenerare situazioni di discriminazione tra gli utenti;
- CONSIDERATO CHE dal 2000 al 2010 la Provincia di Pistoia ha collaborato con le commissioni mediche, garantendo la presenza alle riunioni della stessa di un orientatore esperto, finalizzata alla consulenza nella definizione del profilo socio-lavorativo della persona;
- CONSIDERATO CHE la Legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" dispone ai commi 1-3 dell'articolo 20 rubricato "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile" che "a decorrere dal 1° gennaio 2010 l ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS" e che "le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali";

- CONSIDERATO CHE la norma nasce con intenti antifraudolenti, ma ha determinato l'elaborazione di profili socio-lavorativi non sempre di immediata leggibilità per gli operatori dei servizi;
- RITENUTO per i motivi sopra richiamati di dover attribuire al Comitato Tecnico Provinciale delle funzioni dirimenti nelle fasi sopra richiamate;
- RITENUTO per i motivi soprarichiamati opportuno attivare inoltre un'azione di maggiore coordinamento con gli enti per garantire un più efficace intervento;
- CONSIDERATO INOLTRE CHE la "Convenzione per favorire percorsi formativi e di inserimento lavorativo dei soggetti con patologia psichiatrica nel rispetto dei principi della Legge 12 marzo 1999 n.68" sottoscritta il 17 dicembre 2009 tra la USL e la Provincia di Pistoia in attuazione del Protocollo d'intesa tra la Provincia di Pistoia e l'Azienda USL 3 per l'inserimento al lavoro delle persone con disabilità L.68/99 con particolare riferimento alle patologie psichiatriche approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 15 gennaio 2009 è scaduta il 10 marzo 2011;

DATO ATTO del parere positivo della Commissione Provinciale Tripartita del 12 dicembre 2012, in cui si approvano le procedure presentate;

RITENUTO, per quanto espresso ai punti precedenti, di approvare l'Allegato 1 "Ufficio Legge 68/99: indirizzi gestionali" ;

RITENUTO, per quanto espresso ai punti precedenti, di procedere alla individuazione dei membri del Comitato Tecnico Provinciale prevedendo la possibilità di integrarne la composizione per la valutazione di specifiche situazioni (a titolo d'esempio invalidità psichica, invalidità sul lavoro, invalidità sensoriali) e la partecipazione stabile di un funzionario dell'INPS;

RITENUTO, per quanto espresso ai punti precedenti, di dare avvio a un percorso di condivisione e ascolto con i Servizi Sociali, la USL e le organizzazioni rappresentative del disagio psichico al fine di sviluppare un nuovo Protocollo d'Intesa sulla base di contenuti attuali;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n.14 del 10/01/2013 avente ad oggetto "Incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione professionale, Politiche sociali e per la gioventù, Politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro. Conferma " con il quale veniva prorogato al 30/09/2013 alla sottoscritta l'incarico di cui all'oggetto e conferito con Decreto Presidenziale n.179 del 01/06/2011;

RITENUTO di dare mandato alla dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro di predisporre tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento;


ATTESTATO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

**IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.**

*Sulla base di tutto quanto sopra specificato si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto segue:*

1. Di approvare il documento denominato "Ufficio Legge 68/99: indirizzi gestionali", di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di ripartire le competenze proprie dell'Ufficio tra un ufficio con funzioni amministrative e un ufficio con funzioni di politiche attive del lavoro;
3. Di dare avvio a un percorso di condivisione e ascolto con i Servizi Sociali, la USL e le organizzazioni rappresentative del disagio psichico al fine di sviluppare un nuovo Protocollo d'Intesa sulla base di contenuti attuali
4. Di procedere alla individuazione dei membri del Comitato Tecnico Provinciale prevedendo la possibilità di integrarne la composizione per la valutazione di specifiche situazioni (a titolo d'esempio invalidità psichica, invalidità sul lavoro, invalidità sensoriali) e la partecipazione stabile di un funzionario dell'INPS;
5. Di dare mandato alla dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro di predisporre tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento a:
  - Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale e Sport
  - Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza
  - Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile, Iniziative di Semplificazione e Trasparenza, Pubblica Istruzione e Università - Vice Segretario generale
  - Segreteria e Archivioper i provvedimenti connessi e conseguenti;

Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.267/2000.

La Dirigente  
dott. Anna Pesce  




## Provincia di Pistoia

Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro

Ufficio Legge 68/99: indirizzi gestionali

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

art. 49, comma 1, del T.U. di cui al D. Lgs.18.8.2000 n. 267

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio Sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro

*dott.a Anna Pesce*



**Provincia di Pistoia**

**Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione professionale,  
Osservatorio Sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di  
lavoro**

---

## **Allegato 1**

### **Ufficio Legge 68/99: indirizzi gestionali**


#### **Premessa**

La Provincia di Pistoia offre alle persone con disabilità fisica, psichico-intellettiva o sensoriale, tra cui gli invalidi da lavoro ex art. 18 c.3 l.68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", iscritte negli elenchi provinciali come strumento privilegiato per il diritto al lavoro delle persone con disabilità un servizio preposto alla ricezione della domanda e all'avviamento degli iscritti al collocamento mirato e svolge inoltre un'attività di consulenza e informazione alle aziende operanti sul territorio, relativamente agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa.

La Legge 68/99 prevede come destinatari dei servizi del collocamento mirato "a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità; b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni".

Gli uffici legge 68/99 presidiano, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, i seguenti procedimenti:

- programmazione, attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla legge 68/99, di competenza della dirigente del servizio e/o del responsabile dell'ufficio
- avviamento lavorativo, tenuta delle liste, rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, di competenza dell'ufficio amministrativo
- stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato, di competenza dell'ufficio di consulenza.





## Organizzazione dell'ufficio

Per presidiare le funzioni previste dalla legge 68/99 la Provincia di Pistoia individua al suo interno due uffici: il primo competente a svolgere funzioni di consulenza agli enti, alle aziende e ai cittadini con disabilità in raccordo con i Centri per l'Impiego ed in coerenza con il processo di riorganizzazione dei servizi per l'impiego; il secondo competente all'esercizio delle funzioni amministrative connesse.

L'ufficio svolge una consulenza amministrativa alle aziende e agli enti in relazione agli strumenti idonei all'assolvimento degli obblighi di assunzione, le diverse tipologie contrattuali, incentivi e finanziamenti, consulenza di base e informatica in merito all'invio telematico del Prospetto Informativo Aziendale (PIA), eventuale rinvio ad altri servizi anche tramite l'affidamento di alcune fasi del processo a soggetti terzi tramite affidamento pubblico.

### **Ufficio di consulenza alle aziende ed enti**

L'incontro domanda offerta di lavoro ha inizio dall'istruttoria svolta dall'ufficio di consulenza dei Prospetti Informativi Aziendali inviati annualmente da aziende ed enti, da cui si evidenziano le eventuali carenze, la tipologia contratti in essere, l'ottemperanza o meno agli obblighi di legge.

Nel corso dell'istruttoria dei Prospetti Informativi Aziendali, l'ufficio dà inizio alla consulenza, nel caso emerga la possibile inottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge 68/99.

#### **1- Consulenza alle aziende Private :**

Le aziende hanno i seguenti strumenti previsti dalla legge per ottemperare agli obblighi sopra richiamati, improntati a criteri di trasparenza delle procedure, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato:

- Convenzioni ex art. 11 l.68/99, che definiscono obiettivi, strumenti, tempi e modalità di realizzazione dei programmi di assunzione
- Avviamento numerico
- Esoneri ex art. 5 c.3 legge 68/99, tramite richiesta da parte dell'azienda
- Assunzione diretta
- Riconoscimenti art.4 comma 4 l.68/99

Gli strumenti offerti dalla Provincia di Pistoia, anche all'interno delle convenzioni, sono i seguenti:

##### **1.1- Pubblicizzazione offerte attraverso sito internet**

Le offerte derivanti da convenzioni o richieste di personale da parte delle aziende vengono messe in pubblicazione su IDOL-WEB.

A seguito della pubblicazione su IDOL- WEB , l'ufficio competente provvede alla raccolta delle candidature dei curricula presentandole alle aziende per i colloqui di avviamento al lavoro.

##### **1.2 -Pre-selezione**

Sulla base dell'analisi dei fabbisogni espressa dall'azienda, può essere prevista l'attività di preselezione che ha l'obiettivo di fornire una rosa di nominativi di persone adeguati a ricoprire il profilo professionale richiesto, sulla base delle competenze e dei profili socio-lavorativi.

Dopo l'invio delle risultanze, l'ufficio svolge un monitoraggio sullo svolgimento dei colloqui con i candidati e verifica l'effettiva assunzione.



### 1.3- Tirocini

Si richiama la normativa in materia ex L.R.3/2012 e smi.

### 2 - Consulenza agli Enti Pubblici:

Gli enti pubblici hanno i seguenti strumenti previsti dalla legge per ottemperare agli obblighi sopra richiamati, improntati a criteri di trasparenza delle procedure, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato:

- Convenzioni ex art. 11 l.68/99, che definiscono obiettivi, strumenti, tempi e modalità di realizzazione dei programmi di assunzione
- Selezione numerica per chiamata sui presenti per profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo
- Selezione nominativa al termine delle convenzioni ex art. 11
- Tirocinio finalizzato all'assunzione secondo la Conferenza Unificata Stato-Regione del 2006
- Concorso

Gli strumenti offerti dalla Provincia di Pistoia, anche all'interno delle convenzioni, sono i seguenti:

#### 2.1 "Avviso Pubblico" attraverso sito internet

A seguito della pubblicazione su IDOL -WEB degli avvisi che possono riguardare un concorso, una selezione numerica, una selezione nominativa o selezione nominativa attraverso tirocinio con finalità pre-assuntive (Conferenza Unificata Stato-Regione del 2006 n.992), i CPI provvedono alla raccolta delle candidature secondo le indicazioni dell'avviso e l'Ufficio Amministrativo della l.68/99 provvede all'elaborazione della graduatoria nei casi indicati nella normativa.

#### 2.2 Tirocini finalizzati all'assunzione ex art. 11 L. 68/99

Si richiama la normativa in materia ex L.R.3/2012 ed il provvedimento n. 992 della Conferenza Unificata del 16/11/2006

#### 2.3 Consulenza personalizzata ad iscritti l.68/99

Attività di orientamento personalizzato in casi specifici per attività di pre-selezione per offerte di aziende private, tirocini formativi e di inserimento lavorativo e attività corsale.


### Ufficio amministrativo

L'Ufficio Amministrativo presiede i procedimenti amministrativi introdotti dalla legge 68/99.

In particolare gestisce il flusso di comunicazioni da e verso le commissioni mediche; da e verso l'INPS e l'INAIL; presiede inoltre alla standardizzazione delle procedure e delle modulistiche in attuazione degli istituti di legge; individua infine gli strumenti normativi e aggiorna gli uffici di competenza.

In particolare, i procedimenti di competenza propria dell'ufficio amministrativo sono i seguenti:

#### a) Avviamenti



L'ufficio amministrativo provvede all'avviamento dei lavoratori ai fini dell'adempimento dell'obbligo a seguito di richiesta da parte dell'azienda ed al termine dei procedimenti di competenza dell'ufficio di consulenza.

#### **b) Esoneri Parziali**

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, calcolato per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. L'esonero non può eccedere il 60% della quota d'obbligo (80% nei settori della vigilanza e del trasporto privato).

La domanda va presentata all'ufficio amministrativo, e comporta la sospensione temporanea dell'obbligo, nella misura in cui se ne chiede l'esonero, con obbligo di effettuare il versamento del contributo sostitutivo dalla data della presentazione della domanda indipendentemente dall'esito di accoglimento della stessa.


L'autorizzazione all'esonero parziale, concessa per un periodo di tempo determinato, viene rilasciata in presenza di almeno una delle caratteristiche suindicate ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto. In caso di mancato o inesatto versamento del contributo esonerativo nei termini di legge, il servizio provvede a diffidare il datore di lavoro inadempiente e, nel caso di perseveranza nell'inadempienza, trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, che provvede alla notifica all'interessato, di verbale contravvenzionale. Qualora il datore di lavoro non ottemperi al pagamento delle sanzioni amministrative, il servizio dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale.

La Provincia di Pistoia, come sopra ricordato, si riserva la valutazione delle domande di esonero parziale presentate da enti ed aziende, salvo che non provengano da soggetti che abbiano già presentato la domanda in precedenza e beneficiato di un periodo di esonero; in quest'ultimo caso è competente il Comitato Tecnico Provinciale alla valutazione dell'istanza.

#### **c) Sospensioni**

Come sopra richiamato, gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti di solidarietà; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge o in caso di procedure concorsuali.

In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n.68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda all'ufficio amministrativo. L'ufficio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.



Nel caso di aziende beneficiarie di cassa integrazione guadagni ordinaria e che non siano in condizioni di adempiere agli obblighi in materia di assunzioni, l'ufficio di consulenza individuerà come strumento prioritario di intervento la convenzione ex art. 11 legge 68/99.

Il Comitato Tecnico Provinciale è competente invece ad esprimersi nel caso in cui lo strumento convenzionale non sia adeguato a risolvere la problematica aziendale in materia di adempimento degli obblighi.

#### **d) Graduatorie**

L'ufficio è responsabile dell'istruttoria relativa alle graduatorie, elaborate di norma secondo i seguenti criteri di legge:

- a. anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- b. condizione economica;
- c. carico familiare;
- d. difficoltà di locomozione nel territorio.

Le graduatorie per le assunzioni di selezione pubblica numerica sono elaborate secondo i seguenti criteri di legge:

- a. anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- b. percentuale di invalidità;
- c. carico familiare.

#### **e) Nulla osta**

L'ufficio amministrativo provvede al rilascio del nullaosta all'assunzione richiesto dall'azienda al termine dei procedimenti, dopo la verifica delle mansioni del soggetto.

Nel caso in cui il lavoratore sia avviabile con riserva, cioè in assenza di profilo socio-lavorativo o con profilo socio-lavorativo scaduto, il lavoratore viene inviato ai servizi competenti.

Al termine del procedimento, l'ufficio verifica l'effettiva comunicazione UNILAV da parte dell'azienda.


#### **f) Ottemperanza**

L'ufficio amministrativo provvede al rilascio certificazione di ottemperanza prevista dall'articolo 17 della legge n.68 del 1999 che contiene, qualora sussistano scoperture della quota di riserva, specifico riferimento alla presentazione del prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della medesima legge entro i termini fissati dal relativo decreto di attuazione, nonché l'avvenuto inoltro della richiesta di avviamento di cui al citato articolo 9, comma 1, se non coincidente con la trasmissione del prospetto, ovvero le iniziative in corso aventi ad oggetto interventi di politiche attive.

#### **g) Consulenza amministrativa alle aziende e agli enti**

L'ufficio fornisce inoltre un servizio di consulenza in merito alla possibilità di usufruire di incentivi, contributi e/o finanziamenti alle assunzioni in relazione alla tipologia di inserimento effettuata ed alla gravità o natura della invalidità, tramite il Fondo Nazionale ed il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili.

L'ufficio cura infine la gestione amministrativa della pubblicazione del bando e l'erogazione dei contributi detti.



## Relazione con le commissioni mediche

La competenza provinciale in materia si integra con procedimenti propri di altri enti, in particolare la USL e l'INPS, come di seguito descritti.

L'ufficio legge 68/99, successivamente all'iscrizione, infatti, gestisce le richieste di visita medica alla Commissione Medica competente per acquisire maggiori informazioni in merito alle capacità lavorative residue, di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, DPCM 13/1/2000.

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.


La Legge 15 ottobre 1990, n. 295 "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti" prevede all'art. 1 comma 2 la disciplina delle commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. "Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente". Al comma 3 prevede che "le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie".

Nella relazione conclusiva della commissione, che contiene il profilo socio-lavorativo della persona, si indica il grado di disabilità globale attuale e potenziale, nonché l'indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione all'apprendimento, alla vita di relazione e all'integrazione lavorativa. Inoltre, in essa la commissione può formulare suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona con disabilità. La relazione conclusiva è inviata a domicilio della persona (entro quattro mesi dalla domanda); una copia è inviata anche alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro, di cui all'articolo 6 del D.Lgs del 23/12/1997, n° 469.

La circolare 7 maggio 2001, n. 150 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce le procedure e i criteri di accertamento delle condizioni di disabilità oltre al profilo socio-lavorativo della persona disabile e criteri e modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante definendo l'attività della azienda U.S.L. e del Comitato tecnico.

Dal 2000 al 2010 la Provincia di Pistoia ha collaborato con le commissioni mediche, garantendo la presenza alle riunioni della stessa di un orientatore esperto, finalizzata alla consulenza nella definizione del profilo socio-lavorativo della persona.

La Legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" dispone ai commi 1-3 dell'articolo 20 rubricato "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile" che "a decorrere dal 1° gennaio 2010 l ai fini degli



accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS" e che "le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali".

La norma prevista dalla legge del 2009 nasce con intenti antifraudolenti, ma ha determinato l'elaborazione di profili socio-lavorativi non sempre di immediata leggibilità per gli operatori dei servizi.

A seguito della conclusione delle procedure di accertamento sanitario, l'ufficio può prendere in carico invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 %; minorati della vista o sordomuti; invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio; vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.

La stessa normativa si applica anche ad altre categorie, per gli effetti degli avviamenti presso aziende al di sopra dei 50 dipendenti della base di computi: figli e coniugi dei deceduti o riconosciuti grandi invalidi o per causa di lavoro, di guerra, di servizio e di lavoro, profughi italiani rimpatriati, familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere (art. 18 l.68/99).

#### **La relazione con le commissioni mediche nella provincia di Pistoia**

La Provincia di Pistoia promuove come di seguito descritto, data l'esistenza di procedimenti tra loro connessi ma di competenza di enti diversi, l'attivazione di strumenti che garantiscano un più efficace coordinamento con gli enti preposti all'attuazione di quanto disposto dalla l.68/90, individuando nel Comitato Tecnico Provinciale, come di seguito individuato, l'organismo più adeguato allo scopo.

### **Ruolo del Comitato Tecnico Provinciale**

Ai sensi del D.lgs 469/97, è istituito come sottocommissione della Commissione Provinciale Tripartita il Comitato Tecnico Provinciale (CTP) composto, ex art.25 c5 della L.R.32/2002, dal medico legale e dall'esperto dei servizi sociali, componenti della commissione medica operante presso l'Azienda USL incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonché da un funzionario della Provincia.

Nella Provincia di Pistoia il CTP è intervenuto negli ultimi anni prevalentemente in merito all'individuazione dei criteri e dei nominativi da ammettere ai tirocini finalizzati all'assunzione nel pubblico impiego.

Inoltre ha dato indicazioni sulle revisioni dei profili socio-lavorativi elaborati dalla Commissioni mediche.

E' da evidenziare che nei procedimenti amministrativi di cui alla l.68/99 possono determinarsi valutazioni che presentano elementi di discrezionalità, per cui potrebbe essere di rilievo il coinvolgimento del CTP.

A titolo d'esempio ricordiamo:

- esonero parziale: secondo l'art. 5 "i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione.



alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativi”

- sospensioni per procedure di mobilità, cigs, contratti di solidarietà: secondo l'art. 5 gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
- cassa integrazione guadagni ordinaria: il Ministero Lavoro e Politiche Sociali con la Circolare 22 gennaio 2010, n. 2 ha affermato: “Relativamente all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, che non comporta ex lege la sospensione degli obblighi occupazionali di cui all'art. 3, comma 5, della legge 68/99, tenuto conto del particolare momento di crisi economica nazionale, che ha quale conseguenza che anche le aziende in Cigo non sono nelle condizioni di adempiere all'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, della succitata legge 68/99, si rimette ai servizi provinciali competenti, l'opportunità di individuare strumenti compatibili da consentire l'adempimento dell'obbligo di assunzione”.

## **Il ruolo del Comitato Tecnico nella Provincia di Pistoia**

Il Comitato Tecnico Provinciale affronterà periodicamente le tematiche che per la loro particolare complessità necessitano ulteriori approfondimenti insieme con le figure tecniche dei soggetti istituzionali competenti (es. Comuni, ASL, INAIL), restituendo alla Commissione Provinciale Tripartita eventuali proposte di miglioramento dei servizi. Tra le tematiche di interesse a titolo di esempio individuiamo l'invalidità da lavoro, la disabilità psichica, la disabilità sensoriale.

La Provincia di Pistoia si riserva la valutazione delle domande di esonero parziale presentate da Enti ed aziende, salvo che non provengano da soggetti che abbiano già presentato la domanda in precedenza e beneficiato di un periodo di esonero; in quest'ultimo caso competente alla valutazione dell'istanza è il Comitato Tecnico Provinciale .

Nel caso di aziende beneficiarie di cassa integrazione guadagni ordinaria e che non siano in condizioni di adempiere agli obblighi in materia di assunzioni, l'ufficio di consulenza individuerà come strumento prioritario di intervento la convenzione ex art. 11 legge 68/99.

Il Comitato Tecnico Provinciale è competente invece ad esprimersi nel caso in cui lo strumento convenzionale non sia adeguato a risolvere la problematica aziendale in materia di adempimento degli obblighi di assunzione.

La Provincia di Pistoia coordina la comunicazione tra il Comitato Tecnico Provinciale e la Commissione Provinciale Tripartita, organismo che presiede alla funzione di promozione di azioni specifiche in favore delle persone con disabilità.

Il Comitato Tecnico è di norma così costituito:


- un funzionario esperto della Provincia
- un medico legale designato dalla AUSL 3 di Pistoia o due a discrezione dell'ente



- un esperto servizi sociali area Pistoia designato dalla Conferenza dei Sindaci dell'area di Pistoia
- un esperto servizi sociali area Pistoia designato dal Presidente della Conferenza dei Sindaci della Valdinievole
- un funzionario dell'INPS designato dalla Direzione INPS provinciale

A seguito della designazione dei membri da parte degli enti preposti, il Comitato Tecnico Provinciale è nominato con decreto del/della Presidente della Provincia di Pistoia.

La Dirigente  
Dott.a Anna Pesce







# Provincia di Pistoia

## Servizi Finanziari

Piazza San Leone 1, 51100, codice fiscale 00236340477 Pistoia tel. 0573/374249, fax 0573/374570 e mail [letizia.baldi@provincia.pistoia.it](mailto:letizia.baldi@provincia.pistoia.it);

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE EX ART. 49 DEL TUEL

Oggetto: UFFICIO LEGGE 68/99: INDIRIZZI GESTIONALI

Il Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alla deliberazione di **Giunta Provinciale** di cui all'oggetto esprime


- Parere favorevole di regolarità contabile
- Che il presente provvedimento non necessita di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente
- Parere non favorevole di regolarità contabile per le seguenti motivazioni:

Pistoia, li 23/3/2013


Il Dirigente  
Dott.ssa Letizia Baldi

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.**

**IL VICE PRESIDENTE**  
Roberto Fabio Cappellini



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Franco Pellicci



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ..... e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000, e ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.*

**L'Incaricato della Segreteria**

Pistoia,

Registrazione n.

\_\_\_\_\_